

Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente
dr.ssa **Marianna Galioto** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **33899/2014** R.g. promossa da
EXEMPLUM s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (c.f. 04942840960),
elettivamente domiciliata in Milano, via Mauro Macchi 27, presso il procuratore e
difensore avv. Gianfranco BENVENUTO

attrice

contro

[REDACTED] (c.f. **[REDACTED]**), elettivamente domiciliata in
Magenta (MI), via Mazenta 19, presso il procuratore e difensore avv. **[REDACTED]**

[REDACTED]

convenuta

CONCLUSIONI

Per la **EXEMPLUM S.R.L. in liquidazione coatta amministrativa**:

Piaccia al tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*

previo accertamento delle responsabilità dedotte in capo alla Dott.ssa **[REDACTED]** del danno
provocato all'attore, già quantificato in atti nella misura di € 2.310.000,00 pari alla dispersione del
patrimonio sociale, ovvero pari ad € 1.869.594,86 pari alla somma delle insinuazioni ammesse allo
stato passivo, condannare la convenuta al pagamento fino alla concorrenza di € 350.000,00 o a





Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

quell'altro minor importo ritenuto di giustizia da determinarsi anche con valutazione equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre alle spese e competenze di lite.

Per **M. [REDACTED] A. M. [REDACTED]**:

Piaccia all'III.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così GIUDICARE

IN VIA PRELIMINARE:

1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla dott.ssa **M. [REDACTED] M. [REDACTED]** per i motivi illustrati in narrativa o per qualsiasi diverso motivo che dovesse essere ravvisato in atti dall'III.mo Tribunale adito, con conseguente rigetto delle domande avversarie;

In subordine al punto 1):

2) Accertare e dichiarare prescritta l'azione promossa dalla Exemplum srl L.C.A. nel presente giudizio per l'avvenuto superamento del termine di prescrizione quinquennale per le ragioni esposte in narrativa o per qualsiasi altro motivo che dovesse essere ravvisato dall'III.mo Tribunale adito, con conseguente rigetto delle domande avverse;

NEL MERITO.

3) Respingere ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa ovvero per qualsiasi altra ragione che l'III.mo Tribunale adito dovesse ravvisare in atti o in seguito della espletanda istruttoria,

4) In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi al presente procedimento e con condanna della controparte anche al rimborso delle spese forfetarie calcolate nella misura del 15% sul totale dei compensi che verranno liquidati.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹.

B. La causa era stata inizialmente avviata, con citazione notificata il 13-23/6/2014, dal curatore del fallimento della EXEMPLUM s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Milano il 10/5/2012.

Allorché il fallimento è stato attratto -con sentenza n. 1006 del 26/11/2015 dal Tribunale fallimentare di Milano- alla liquidazione coatta amministrativa già dichiarata per la capogruppo del Gruppo MYTHOS ARKE' (MYTHOS ARKE' S.p.A.,

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

controllante totalitaria della EXEMPLUM S.r.l.), la causa -che era pervenuta in decisione- è stata rimessa in istruttoria; e il 21/10/2016 ha visto la ricostituzione dell'attrice in persona degli organi della l.c.a. (e del medesimo patrono).

B).1 La EXEMPLUM s.r.l., avente ad oggetto "*l'acquisto, la vendita, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, tranne quella finanziaria, e la gestione di immobili (per conto proprio)*"² era società partecipata totalitariamente dalla MYTHOS ARKE' S.p.A. e quindi inserita nel Gruppo MYTHOS ARKE': i cui principali dirigenti e referenti furono arrestati nel febbraio del 2008 nell'ambito di un procedimento penale del quale non rileva qui riferire.

Mariella M. [REDACTED] (dipendente di MYTHOS ARKE') era fra l'altro coamministratrice, unitamente a Canio BRANDO e Italo QUARANTA, della ANTHOLOGIA s.r.l.: persona giuridica a sua volta nominata dalla capogruppo quale amministratrice della EXEMPLUM s.r.l.

In tale veste, la convenuta aveva stipulato il 31/1/2008 con la LOCAT S.p.A., quale rappresentante (designata da ANTHOLOGIA) della EXEMPLUM s.r.l., il contratto di locazione finanziaria LI 995192 relativo al marchio LONGHI (già del Gruppo Zegna), per un importo complessivo dell'operazione pari ad € 4.398.338,95³.

B).2 Il principale addebito della curatela, che non aveva creduto alla giustificazione stragiudizialmente resa dalla M. [REDACTED] nel senso che il marchio fosse stato acquisito per darlo in uso a una società terza⁴, è stato che "*a fronte dell'impiego di ingenti somme investite nel contratto di leasing, Exemplum*" non aveva "*ottenuto alcun ricavo in quanto il marchio oggetto dell'operazione non risulta concesso in uso ad alcuno*"; sicché l' "*operazione LONGHI*" si era risolta per la società fallita in gravissima perdita atteso che:

² Cfr. la visura storica *sub* doc. 20 att.

³ Cfr. doc. 9 att. La MARINELLI compare per EXEMPLUM anche, sempre '*in qualità*' di persona designata dalla società amministratore, Anthologia srl', nel parallelo contratto con cui LOCAT aveva in pari data (30/1/2008) acquistato il medesimo marchio dalla ATTEA s.r.l. (doc. 4 conv.).

⁴ Di cui peraltro alla data dell'audizione da parte del curatore (5/6/2012) la Marinelli non ricordava più il nome. cfr. doc. 2 att.



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

- pagati alla stipula € 1.188.810,00 e costituita in pari data una garanzia fideiussoria per € 1.320.000,00,
- la concedente aveva poi risolto per inadempimento, al mancato pagamento del primo canone trimestrale, la locazione finanziaria⁵ ed incamerato la garanzia in data 19/6/2008 (senza alcuna reazione da parte della EXEMPLUM s.r.l.)
- per poi alienare a terzi il marchio, riperezziato (e risultato valere la minor somma di € 970.000 / 1.330.000), al prezzo di € 1.194.240,00 I.v.a. compresa.

B).3 Altra contestazione ha riguardato il fatto che il 26/10/2012 l'Agenzia delle Entrate, constatata l'omessa presentazione di dichiarazione dei redditi per il 2008, aveva notificato all'allora curatela fallimentare un avviso di accertamento di maggior reddito IRES / IRAP / IVA per € 568.290,00 e di un volume di affari presunto di € 1.691.171,00⁶; avviso che la curatela, dopo averlo invano 'girato' alla M [REDACTED], non aveva potuto impugnare "in assenza di scritture contabili organiche e regolarmente tenute"⁷.

B).4 Parte attrice ha quindi imputato alla M [REDACTED]

a) il danno all'integrità del patrimonio sociale corrispondente a quanto investito e disperso nell'operazione LONGHI (€ 2.310.000 al netto d'Iva)

b) nonché quello, asseritamente derivato

- dalla violazione dall'aprile del 2008 dell'obbligo di tenere la contabilità sociale (interrotta nell'aprile 2008) e
- dall'omissione della tempestiva richiesta "in proprio" del fallimento della società amministrata (che avrebbe evitato il successivo accertamento fiscale),

quantificato nell'intero passivo fallimentare ammesso (€ 1.869.594,86).

C. M [REDACTED] M [REDACTED] ha resistito alla domanda eccependo preliminarmente:

⁵ Cfr. doc. 10 att.

⁶ Cfr. doc. 14 att. In realtà, la maggior imposta accertata è stata di € 6.356,00 per IRES, € 901,00 per IRAP ed € 6.442,00 per IVA (totale € 13.699,00), oltre ad una sanzione unica di € 11.595,60 e agli interessi (al 31.10.2012, € 1.845,98).

⁷ Cfr. docc. 15 - 16 att. e 10 - 11 conv.



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

- da un lato, come unica legittimata passiva dovesse esser considerata la ANTHOLOGIA s.r.l., laddove ella sarebbe stata solo volta a volta il membro del consiglio di amministrazione designato da ANTHOLOGIA al compimento di questo o quell'atto da imputare alla EXEMPLUM,
- e dall'altro l'intervenuta prescrizione dei supposti illeciti, per esser trascorso il momento in cui secondo la stessa prospettazione attorea il patrimonio sociale era divenuto insufficiente alla soddisfazione dei creditori (2008).

Nel merito, la convenuta ha dedotto:

- che essa era una consulente di MYTHOS ARKE' S.p.A. incaricata di amministrare, con poteri uguali e disgiunti rispetto agli altri due consiglieri, la ANTHOLOGIA s.r.l.,
- che l' "operazione LONGHI" era stata *"assunta per scelta imprenditoriale dei soci della EXEMPLUM s.r.l. (quindi dal GRUPPO MYTHOS ARKE' proprietario al 100% delle azioni della EXEMPLUM SRL) ed eseguita dalla ANTHOLOGIA SRL (a sua volta posseduta al 100% dal GRUPPO MYTHOS ARKE' spa), attraverso l'operato della dottoressa (...) Marinelli quale soggetto designato da ANTHOLOGIA SRL alla predetta operazione"*;
- che detta transazione commerciale aveva integrato una scelta squisitamente imprenditoriale in occasione della quale *"l'odierna convenuta (...) non ha fatto altro che eseguire (bene e fedelmente) l'incarico ricevuto dalla società ANTHOLOGIA SRL, sottoscrivendo i contratti"* ad un prezzo che era stato oggetto di previa perizia e parere confermativo, in vista della sublocazione del marchio ad un terzo (tale Roberto TASSI di Perugia o soggetto da lui indicato);
- che tuttavia l'investimento si era interrotto per la "forza maggiore" costituita dalla decapitazione giudiziaria nel febbraio del 2008, da un giorno all'altro, di tutto il gruppo MYTHOS (nel cui interesse la M [redacted] aveva poi collaborato alla stesura di una proposta concordataria), di modo che non c'era da stupirsi che la EXEMPLUM s.r.l. (della quale pure la M [redacted] aveva custodito la documentazione contabile sino alla



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

messa in liquidazione⁸) non avesse potuto gestire "con LOCAT l'inadempimento del contratto di leasing finanziario del marchio".

D. Nella sua memoria del 13.1.2015 il Fallimento ha replicato a tali asserzioni:

- ritenendo "irrilevante (...) l'introduzione dell'avvenimento definito "caso di forza maggiore" attribuito alla carcerazione dei dirigenti Mythos Arkè spa che giuridicamente nulla ha a che vedere con la dirigenza di Exemplum s.r.l o di Anthologia che l'amministrava, che è sempre rimasta formalmente libera nella circolazione così come nelle decisioni"

- ed osservando che "se poi per scelta propria questa avesse deciso di riferire la volontà dell'ente a quella di soggetti estranei alla società dai quali non dipendeva giuridicamente, ciò appartiene al libero arbitrio della Marinelli di cui non può tuttavia ora lagnarsi, dato soprattutto il profilo della fonte ispiratrice (...)",

sicché rimaneva intatta "la tesi attorea secondo cui la Marinelli, con la propria condotta omissiva sulla contabilità e con quella dispersiva riferita all'operazione Longhi, si è resa responsabile del danno provocato al patrimonio sociale nella misura della dispersione ed, in ogni caso, ha impedito qualsiasi attività ricostruttiva dell'attivo o di difesa rispetto l'altrui pretese creditorie che in assenza di contabilità si sono radicate (...)".

D).1 Con ordinanza istruttoria emessa, previa rimessione in termini della convenuta, l'8/4/2015, il giudice "(...) ritenuti utili ad una più completa ricostruzione in fatto della 'operazione marchio LONGHI' (impregiudicata ogni valutazione in diritto sulla rilevanza e sulle ricadute di tali evenienze sulla posizione e la responsabilità della M. [redacted]) i soli capitoli da 10 a 13 & 19" articolati nella memoria della convenuta del 4/2/2015, ha ammesso la prova testimoniale su di essi dedotta dalla M. [redacted].

D).2 All'udienza dell'8/9/2015 è stato quindi sentito come testimone l'avvocato Giuseppe [redacted], all'epoca dei fatti consulente legale del Gruppo ARKE' presso lo

⁸ Cfr. pag. 14 comparsa di risposta (punto 23). Tuttavia, come meglio si dirà in seguito, non consta alcuna formale messa in liquidazione della società precedente alla declaratoria di fallimento.



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

studio Petrucci di Milano, il quale ha confermato gli assunti difensivi della convenuta dichiarando:

- che l'operazione LONGHI era stata congegnata in modo che "EXEMPLUM s.r.l. assumeva in locazione finanziaria il marchio LONGHI, un marchio importante del settore dell'abbigliamento, e poi lo concedeva a sua volta in uso al signor TASSI e alla ART s.r.l. a lui riconducibile" ad un canone "superiore a quello che la EXEMPLUM avrebbe dovuto pagare alla società di leasing (...) con relativo profitto";
- che infatti "il contratto con TASSI / ART fu sottoscritto "un minuto prima" di firmare il contratto di leasing, peraltro su espressa richiesta di UNICREDIT", alla presenza del teste "insieme alla dr.ssa M. [REDACTED], al signor TASSI e penso al legale di quest'ultimo, di cui non ricordo il nome, nonché ad un rappresentante di UNICREDIT";
- che l'incarico gli era venuto "dal dr. MAINARDI (...) referente del Gruppo MYTHOS", e che il teste aveva spiegato alla dr.ssa M. [REDACTED] -"persona estremamente puntigliosa" che "prima di firmare mi chiedeva di che cosa si trattava" - "che tipo di operazione era stata ipotizzata";
- che la M. [REDACTED] gli aveva chiesto, "siccome il contratto di utilizzo con TASSI / ART era estremamente generico, (...) che venisse allegato ad esso il contratto di leasing; in modo che nel contratto con TASSI vi fosse una sorta di assunzione generale da parte del subconcessionario di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di leasing"
- che "dopo (...) l'arresto di MAINARDI e altri dirigenti, la dr.ssa M. [REDACTED] era rimasta l'unica referente del Gruppo [ch]e godeva della fiducia dei commissari della procedura [di concordato preventivo] (,) riceveva quotidianamente decine di lettere riguardanti le società del Gruppo e cercava in qualche modo di far fronte";
- che allorché "LOCAT aveva comminato la risoluzione del contratto di leasing dopo il mancato pagamento della prima rata trimestrale perché TASSI e ART non avevano a loro volta pagato alcunché, e ciò nonostante, TASSI si dichiarava nei confronti del pubblico titolare del marco LONGHI", il teste aveva inviato su incarico della



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

~~MA~~ una lettera a LOCAT il 20/11/2008⁹ "ripercorrendo i termini dell'operazione e diffidando LOCAT dal porre in essere qualsiasi atto dispositivo", senza però riuscire a impedire che LOCAT chiedesse poi "a EXEMPLUM (...) il pagamento del canone trimestrale rimasto non pagato e, a titolo di penale, della differenza fra l'importo globale finanziato e il minor ricavato della successiva rivendita; avvenuta fra l'altro proprio alla ART di TASSI".

D).3 Rimessa una prima volta la causa in decisione ma tornata in istruttoria su concorde richiesta delle parti a seguito dell'attrazione del fallimento della EXEMPLUM s.r.l. alla liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, e fallito il successivo tentativo di conciliazione, le parti hanno infine precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe all'udienza del 13/12/2016; donde la causa è tornata il 7/3/2017 al Collegio per la decisione.

E. Costituisce questione pregiudiziale in diritto la configurabilità della responsabilità personale per l'eventuale violazione di doveri gestori in capo alla persona fisica che, in una società a responsabilità limitata, sia stata incaricata di compiere atti di gestione dalla società di capitali nominata amministratrice unica della medesima s.r.l.

E).1 Il primo corno del problema è quindi l'ammissibilità stessa della nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l.

La risposta, come già ritenuto da questo Tribunale¹⁰, è senz'altro positiva.

Alle originarie obiezioni sulle stessa capacità strutturale di una persona giuridica ad assumere incarichi gestori in altra società, aveva già dato risposta la giurisprudenza di legittimità sin dal noto *révirement* - assunto a riguardo della conferibilità ad una società dell'amministrazione dell'ente di gestione condominiale- in cui aveva sottolineato come la persona giuridica non soffrisse di limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge; e fosse in grado di offrire, quanto all'adempimento

⁹ Missiva mostrata al giudice e alle parti in udienza.

¹⁰ Cfr. Trib. Milano, Sezione 8^a civile, 27/2/2012 (in Giur. it., dic. 2012, pagg. 2585 e segg.).



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica¹¹.

Nella specifica materia societaria, la principale obiezione era rimasta però quella della imperatività del principio per il quale la nomina dell'amministratore deve promanare dai soci quale atto organizzativo primario, che sarebbe stata illecitamente aggirata laddove la nomina della persona fisica concretamente gerente fosse stata invece effettuata da altro soggetto societario cui fosse stata conferita -pur sempre dai soci- l'amministrazione; in un sistema che riteneva ricostruibile, anche e proprio per contrarietà alle regole sulla responsabilità degli amministratori, una norma-cardine tale da fulminare di nullità l'atto costitutivo di società personali in cui fossero intervenute, come soci illimitatamente responsabili dotate del connesso potere gestorio, una o più società di capitali¹².

Dette obiezioni non hanno oggi più ragion d'essere:

- la seconda, perché quel divieto è stato eliminato (si direbbe, con un tratto di penna) dal secondo comma dell'art. 2361 c.c. come novellato a decorrere dal 1°/1/2004, che ora richiede -quale condizione necessaria e sufficiente per l'assunzione da parte di una S.p.A. di partecipazioni "*in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime*"- l'autorizzazione dell'assemblea degli azionisti;
- e la prima, perché il sistema di amministrazione delle società a responsabilità limitata, disegnato tipologicamente in termini di ampia flessibilità, consente ora la previsione statutaria di meccanismi di individuazione e nomina dell'amministratore derogatori rispetto alla decisione dei soci prevista quale *naturale negotii* dall'art. 2475 c.c.: al punto

¹¹ Si tratta di Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22840 del 24/10/2006 (Rv. 592999 - 01).

¹² E' il notissimo arresto delle Sezioni unite civili di cui alla sentenza n. 5636 del 17/10/1988 (Rv. 460184 - 01), la cui massima ufficiale così recita: "*l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni ad una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo, per violazione di norme imperative, atteso che l'investimento di porzione del patrimonio della società di capitali in quella partecipazione si pone in conflitto con inderogabili regole che presiedono, per la tutela dei soci e dei creditori, alla amministrazione ed alla formazione del bilancio di società di capitali, con particolare riguardo alle regole attinenti alla responsabilità degli amministratori ed al controllo sul loro operato, nonché alle esigenze di chiarezza e precisione del bilancio*" (Sez. U, Sentenza n. 5636 del 17/10/1988, Rv. 460184 - 01)



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

che la designazione dell'amministratore ben può costituire statutariamente l'oggetto di un diritto particolare di un socio.

Tali considerazioni, tenuto altresì conto della vigenza anche in Italia di norme di fonte europea che espressamente o implicitamente consentono che una persona giuridica amministri un altro ente collettivo (e segnatamente dell'art. 5 del d. lgs. n. 240 del 23/7/1991 di attuazione del regolamento comunitario sul Gruppo europeo di interesse economico nonché, per quanto specificamente riguarda le società di capitali, dell'art. 47 del Reg. UE/2057/2001 disciplinante la società europea), convincono della piena liceità nelle società a responsabilità limitata della nomina quale amministratore di altra società di capitali.

E).2 Se quindi ANTHOLOGIA s.r.l. deve ritenersi esser stata validamente nominata amministratrice unica di EXEMPLUM s.r.l., occorre ora verificare se e quale responsabilità possa aver assunto ~~M. M.~~ allorché, quale membro del consiglio di amministrazione della prima, ha compiuto in rappresentanza della seconda e spendendone il nome, gli atti del febbraio del 2008 considerati dalla liquidazione coatta come illegittimi e dannosi.

Al riguardo, vanno subito fatte due osservazioni di carattere preliminare.

La prima è che non ha alcun rilievo in causa il fatto che il potere decisionale reale ed effettivo delle operazioni poste in essere da EXEMPLUM s.r.l., pur formalmente imputate alla società per il tramite dell'operato dell'amministratrice ANTHOLOGIA s.r.l., risiedesse in realtà nei soggetti apicali del Gruppo MYTHOS ARKE' e in particolare -come confermato, quanto alla locazione finanziaria del marchio LONGHI, dal teste Avv. ~~██████████~~ nel fondatore Angelo Guido MAINARDI.

Una volta infatti che si ricostruisce una responsabilità esclusiva o concorrente della convenuta per gli atti di gestione concretamente compiuti in nome dell'attrice, la circostanza che essi siano stati eterodiretti dal MAINARDI vuoi nell'ambito di un



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

rapporto di dominazione tra il socio unico e la EXEMPLUM, vuoi quale amministratore *de facto*, la responsabilità dell'amministratrice di diritto ed eventualmente del soggetto da questa designato non ne verrebbe in alcun modo intaccata - bensì, anzi, aggravata per aver omesso, senza opporsi all'ingerenza, la dovuta tutela della società e dei suoi creditori.

La seconda è che, contrariamente a quanto assunto dalla M[REDACTED] nelle proprie difese, ella non era una mera esecutrice materiale volta per volta incaricata dalla amministratrice ANTHOLOGIA s.r.l. (ed anzi, dalla capogruppo) per la conclusione di singoli negozi.

Risulta infatti che in data 8/6/2007 fu iscritto nel registro delle imprese un atto del 30/4/2007, portando a conoscenza dei terzi che *"la persona designata dalla società-amministratore Anthologia s.r.l. affinché eserciti le funzioni di amministrazione della società Exemplum s.r.l. è la Sig.ra Marinella Marinelli (...) che nella società-amministratore Anthologia s.r.l. ricopre la carica di amministratore"*¹³

E che la M[REDACTED] fosse la persona stabilmente designata ad amministrare, per ANTHOLOGIA, EXEMPLUM s.r.l., lo dimostra non solo il fatto che fu sempre essa a comparire nei tre atti nei quali s'è articolata la "operazione LONGHI" e ad interfacciarsi a tal fine con l'avv. C[REDACTED]; ma anche -e soprattutto- la circostanza che fu lei stessa (come riferito sempre dal C[REDACTED]) a richiederne l'intervento per una prima reazione alla risoluzione unilateralmente comminata dalla LOCAT S.p.A.; senza che per tale attività di gestione della controversia la convenuta abbia neppure allegato di aver ricevuto un incarico *ad hoc* dal consiglio di amministrazione di ANTHOLOGIA S.p.A. o da altri.

E).3 Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, ferma la diretta applicabilità all'amministratrice unica ANTHOLOGIA s.r.l. delle regole portate in tema di

¹³ Cfr. doc. 20 att., cit.



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

responsabilità dall'art. 2476 c.c., anche la convenuta -quale persona designata da ANTHOLOGIA s.r.l. e concretamente autrice degli atti gestori qui censurati dall'attrice- deve ritenersi solidalmente responsabile verso la società e i creditori per l'eventuale violazione dei doveri gestori di legge che dovesse ravvisarsi.

Deve infatti concordarsi con la dottrina notarile sul fatto che costituisca espressione di un principio di imputazione intrinsecamente connesso alla nomina quale amministratore di una società, quello espresso dal già citato art. 5 del d.lgs. 240/1991 in tema di G.E.I.E., secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato, la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale *"assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore"*.

Pare inoltre innegabile che la persona fisica concretamente deputata all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima -unitamente all'amministratore- una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione¹⁴ stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima ex art. 1411 co. 2° c.c.

Con il che, assunta la potenziale soggezione diretta di Marinella M. [REDACTED] alle norme dettate dall'art. 2476 c.c. per la responsabilità contrattuale degli amministratori di società a responsabilità limitata, può ora passarsi all'esame nel merito delle censure rivoltele dai liquidatori giudiziali della EXEMPLUM s.r.l.

¹⁴ Qualificabile in termini di mandato.



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

F. L'istruttoria svolta, e in particolare le precise e disinteressate dichiarazioni testimoniali dell'avv. ████████, hanno dimostrato che l'"operazione LONGHI" non fu -contrariamente a quanto inizialmente dedotto dall'attrice- *ab origine* insensata e priva di ragionevolezza economica; ch  si trattava di un'operazione squisitamente finanziaria e trilatera fra EXEMPLUM s.r.l., LOCAT S.p.A. e TASSI / ART s.r.l. in attuazione della quale dal rapporto finale in essere fra l'attrice e la subconcessionaria del marchio, ove avesse avuto fisiologico corso, sarebbe continuativamente rivenuti sia la provvista per fra fronte agli oneri del contratto di *leasing*, sia un *surplus* (sia pur rimasto indeterminato) profittevole.

F).1 Sennonch , come argomentato dall'attrice nei propri scritti illustrativi una volta preso atto delle circostanze (in parte non documentate)¹⁵ di cui ha poi riferito in causa il teste ████████, -

a) da un lato   evidente che l'operazione LONGHI esulava totalmente dall'oggetto sociale (espressamente immobiliare) della EXEMPLUM s.r.l.

b) e dall'altro, in previsione della possibilit  che la ART s.r.l. si rendesse inadempiente interrompendo il flusso di casa che solo poteva sostenere il *leasing* principale -come in effetti puntualmente avvenuto- elementare regola di prudenza gestionale avrebbe richiesto di pretendere dall'utilizzatore finale TASSI / ART la costituzione di adeguata controgaranzia di importo non inferiore a quello immediatamente sborsato da EXEMPLUM a titolo di maxicanone iniziale e, appunto, di garanzia contrattuale (per complessivi   2.310.000,00).

Da tale grave omissione   derivato, una volta interrottisi -fra l'altro, immediatamente- i pagamenti da parte di ART s.r.l., l'irreparabile danno patrimoniale costituito

¹⁵ Anche per la lacunosit  -dovuta probabilmente al tempo e a tutte le vicende *medio tempore* intercorse- delle dichiarazioni al riguardo della convenuta al curatore fallimentare (cfr. doc. 2 att.: ove peraltro si evince che la MARINELLI consegn  all'allora curatore fallimentare due lettere dell'avv. GRIFFO nelle quali l'operazione era verosimilmente illustrata nei medesimi termini riferiti all'udienza dell'8/9/2015.



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

dall'avvalimento ad opera di LOCAT delle clausole risolutiva e penale portate dal combinato disposto delle clausole 20, 21 e 23 delle condizioni generali allegate al contratto LI 995192¹⁶: con il conseguente, definitivo incameramento del primo maxicanone e l'escussione della garanzia (per complessivi € 2.310.000,00) nonché, detratto l'importo di € 1.194.240,00 ricavato dalla vendita in autotutela del marchio¹⁷, l'insinuazione di LOCAT al passivo del fallimento di EXEMPLUM s.r.l. in via chirografaria per ulteriori € 574.514,93¹⁸.

Di tale danno la M [REDACTED] che risulta essersi attivata mediante l'avv. [REDACTED] soltanto nei confronti di LOCAT e solo a distanza di sei mesi dalla risoluzione del contratto (mentre neppure è allegata una qualsivoglia reazione nei confronti di TASSI / ART s.r.l., da cui comunque nulla è stato mai recuperato), è certamente corresponsabile -per tutte le ragioni già evidenziate- in solido con l'amministratrice ANTHOLOGIA s.r.l.; peraltro da nessuno chiamata in causa, e la cui eventuale quota interna di responsabilità non è quindi qui luogo a determinare.

F).2 Quanto invece alla censura relativa alla pretesa fiscale per il 2008, è appena il caso di rilevare che si trattò di accertamento induttivo di affari e redditi in realtà mai realizzati: proprio perché l'operazione 'LONGHI' fu una pura perdita e non ne risultano altre né nell'anno né tantomeno successivamente.

Risulta inoltre documentalmente che la M [REDACTED] aveva già consegnato ogni documento contabile sin dal 12/6/2012 all'avv. BENEDINI¹⁹, onde non si vede in che modo avrebbe potuto cooperare con il curatore per contrastare l'atto erariale.

F).3 Per quanto infine riguarda l'addebito rivolto alla M [REDACTED] di aver ingiustificatamente omesso di chiedere il fallimento in proprio di EXEMPLUM, manca

¹⁶ Cfr. doc. 9 att.

¹⁷ Cfr. doc. 12 att.

¹⁸ Cfr. doc. 17 att.

¹⁹ Cfr. doc. 1 att., cit.: trattasi di uno dei commissari liquidatori della MYTHOS ARKE' S.p.A. ed ora (anche) della EXEMPLUM s.r.l.



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

la stessa allegazione che ciò abbia causato alla società [redacted] aggravamento del passivo patrimoniale che una tempestiva messa in liquidazione avrebbe evitato; onde tale capo di domanda è rimasto insanabilmente generico.

F).4 All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha comunque ridotto il *quantum* del proprio *petitum* risarcitorio²⁰ alla somma di € 350.000,00; importo che, considerato l'assai maggior danno concausato dall'imprudente e negligente operato gestorio della M. [redacted], quest'ultima dovrà senz'altro esser condannata a pagare alla EXEMPLUM; oltre, come da domanda e secondo il principio generale della retroattività degli effetti della sentenza dal giorno della domanda, agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 23/6/2014 al pagamento effettivo.

G. La convenuta dovrà infine rifondere alla EXEMPLUM s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa le spese del giudizio, congruamente liquidabili -alla luce del minor importo domandato e riconosciuto- in complessivi € 17.693,00 (di cui € 1.493,00 per il CUIR e la marca di iscrizione a ruolo prenotati a debito), oltre su € 16.200,00 al rimborso delle spese generali in ragione del 15% nonché alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; importo che,

- preso atto della dichiarazione resa dal giudice delegato il 6/3/2014 in sede di autorizzazione all'azione ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002,
- della conseguente automatica ammissione del Fallimento (e ora della consecutiva liquidazione coatta) al patrocinio a spese dello Stato
- nonché del disposto dell'art. 133 del medesimo D.P.R.,

²⁰ Per le ragioni di mera convenienza esecutiva e fiscale esplicitate dalla difesa attorea alla pag. 2 della memoria conclusionale di replica.





Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

dovrà essere dalla M. [redacted] pagato direttamente allo Stato.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla EXEMPLUM s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa (già in fallimento) nei confronti di M. [redacted] M. [redacted] con citazione notificata il 13 - 23/6/2014, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **accerta** la responsabilità di M. [redacted] M. [redacted] per le violazioni ai propri doveri gestori indicate ai paragrafi B).2., B).4 a) e F).1 della parte motiva della presente sentenza;
2. **condanna** M. [redacted] M. [redacted] risarcire alla EXEMPLUM s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa il danno cagionato con gli illeciti di cui al capo 1. che precede, e per l'effetto a **pagare** all'attrice la somma di € **350.000,00**, oltre agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 23/6/2014 sino all'effettivo pagamento;
3. **condanna** infine M. [redacted] M. [redacted] a rifondere alla EXEMPLUM s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa le spese del processo, che **liquida** in € **17.693,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso delle spese generali in ragione del 15% nonché alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge; e di cui **dispone** il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 marzo 2017

il giudice estensore

il Presidente



Sentenza n. 3545/2017 pubbl. il 27/03/2017
RG n. 33899/2014

Guido Vannicelli

Elena Riva Crugnola

